



COMUNE DI GROTTOLELLA

Provincia di Avellino

C.A.P. 83010 TEL 0825671017 FAX 0825671942 c.c.p. 13067830 C.F. 80005090644

E-MAIL: Comunedigrottolella.comu@tin.it

PROTOCOLLO N. RO 4422 DEL 02-07-2010
ORDINANZA N.RO 9 DEL 02-07-2010

IL SINDACO

- Considerata la pericolosità di incendi boschivi sul territorio della Regione Campania nel periodo estivo;
- Preso atto che è prassi comune bruciare all'aperto materiale di origine vegetale, proviene dalle ripuliture di orti privati, nonché di fogliame e altri residui vegetali provenienti da attività agricole, in particolare modo dalla ripulitura dei noccioleti;
- Considerato che la bruciatura del predetto materiale vegetale provoca l'emissione nell'atmosfera di fumo ad alto contenuto di sostanze incombuste ed ossidi di carbonio;
- Considerata che la diffusione di tali sostanze nell'aria, soprattutto nel periodo estivo, a causa della temperatura elevata e dalla insufficiente ventilazione, provoca inquinamento ambientale e problemi di ordine igienico-sanitario che contribuiscono ad aggravare quelle situazioni di disagio di cui soffrono maggiormente gli anziani e bambini;
- Vista la legge 21/11/2000 n. 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- Visti gli artt. 59 e 217 del T.U.L.S.;
- Visti gli artt. 674 - 123 e 425 del Codice Penale;
- Visto il D.P.G.R. n.ro 9679 del 12/06/1990;
- Vista la nota Prefettura Prot. n. ro 15143/2010 datata 26 giugno 2010;
- Visto il Decreto della Giunta Regionale della Campania n.ro 113 del 17 giugno 2010;
- Viste le numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano la diffusa pratica dell'accensione dei residui di lavorazione agricola, con emissione di fumo denso ed acre che oltre ad essere di pericolo per il propagarsi di incendi determinano, in particolare nelle persone anziane e nei bambini, fastidi all'apparato respiratorio ed alle mucose oculari con conseguente possibilità di pregiudizio per la salute dei cittadini ;
- Ritenuto necessario dover provvedere a regolamentare tale attività;
- VISTO il D. Lgs. N.ro 267 del 18/08/2000 ;

ORDINA

- L'ACCENSIONE DI FUOCHI : a siepi - piantagioni - mucchi di biada - paglia - fieno - foraggio - sterpaglie - residui agricoli o altri depositi di materiali infiammabili e combustibili **DOVRA' ESSERE EFFETTUATA NELLE PRIME ORE DEL MATTINO E COMUNQUE NON OLTRE LE ORE 06.30** dalla data della presente ordinanza e fino al 30 SETTEMBRE 2010. Tale scadenza potrà essere protratta in considerazione dell'andamento climatico .
- Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di € 155,00 ad un massimo di € 624,00, con denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
- La presente ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio nella Casa Comunale e nei soliti luoghi pubblici con avvertenza che tale affissione vale come notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.
- La Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente e dei relativi procedimenti contravvenzionali come per legge.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 02 LUGLIO 2010

IL SINDACO
GEOM. ANTONIO SPINIELLO